

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015;**
- **AMMENDA DI €10.000,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, DE SALVO MASSIMO (1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6) E GATTI ALBERTO (1B), SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE:

1A) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

1B) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) – (Delibera del tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015)

2. RICORSO SIG. DE SALVO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE:

1A-1B) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. ED AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);

5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015)

6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015)

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015)

3. RICORSO SIG. GATTI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, 1B) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015)

La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3), li accoglie parzialmente per difetto dell'elemento soggettivo, in relazione ai deferimenti nn. 245(parte) , 132 e 133, nonché per difetto di motivazione della decisione impugnata in relazione ai deferimenti nn. 244 e 245 (parte), rideterminando, per l'effetto, le sanzioni inflitte nei termini che seguono:

- 3 punti di penalizzazione alla società Novara Calcio S.p.A.;
- 2 mesi di inibizione al sig. De Salvo Massimo;
- 1 mese di inibizione al sig. Gatti Alberto.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 13 AL SIG. FOTI PASQUALE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8053/243 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8054/481 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8063/564 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8064/565 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015).

La C.F.A., Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria ridetermina le sanzioni inflitte nei termini che seguono:

- 2 punti di penalizzazione a carico della società;
- 2 mesi di inibizione al sig. Pasquale Foti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio